

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1031 DEL
19/07/2021**

Proposta di determina Nr. 1190 del 15/07/2021

OGGETTO: AREA 3 - SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, URBANISTICA, PISTE CICLO-PEDONALI. SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE. COMUNE DI CELLINO ATTANASIO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.. PROCEDURA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3 DEL D.LGS. 152. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU EX CAVA PER UNA POTENZA DI 7718,34 KW. CODICE PRATICA REGIONE ABRUZZO 21/0226559 PARERE SULLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO AL P.T.C.P. EX ART. 20 DLGS 267/2000 E ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE.

LA DIRIGENTE FACENTE FUNZIONI

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

DATO ATTO, delle note del Dirigente Area 3, prot. n. 0007818/2021 del 12/04/2021 e prot. n. 0008653/2021 del 22/04/2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi come da ultimo modificato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 53 del 28/04/2021, con le quali si delegava la sottoscritta a sostituirlo nelle funzioni dirigenziali e, da ultimo, della nota protocollo N.0009522/2021 del 04/05/2021 a firma del Segretario Generale con la quale la sottoscritta è autorizzata, alla luce della intervenuta vacanza del posto dirigenziale e nelle more della procedura selettiva per la individuazione del nuovo Dirigente, all'eccezionale svolgimento delle funzioni dirigenziali sulla detta Area organizzativa fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi annui;

VISTA la nota del 16/06/2021, prot. 21/0226559, acquisita al protocollo provinciale al n. 0012644/2021 in data 16/06/2021, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali, comunica l'avvenuta pubblicazione della documentazione ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e la possibilità, ex comma 4 dello stesso articolo, di presentare osservazioni in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

ESAMINATI gli elaborati tecnico-grafici di progetto;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella suddetta Relazione Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

RICHIAMATA la Relazione d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 0014594/2021 del 15/07/2021 nella quale si evidenzia che:

- l'area, della superficie di 9,30 ha, ricomprende un'area di cava dismessa e oggetto di ripristino ambientale (vedasi Determinazione n. 89 del 01/08/2021 Regione Abruzzo – Direzione Territorio-Ambiente, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio) e che, nel vigente P.T.C.P., ricade in "area agricola di rilevante interesse economico" (art. 24, comma 7), in adiacenza ad "aree ed oggetti di interesse bio-ecologico – aree ripariali e zone umide" (art. 5, comma 7);

- ai sensi dell'art. 24, comma 7, del P.T.C.P., *"sono aree agricole di rilevante valore economico quelle aree in cui, sulla base della Carta dell'uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale.*

.....

Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi:

- completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;
- ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P.

La sottrazione da aree agricole di rilevante interesse economico da destinarsi a nuovi insediamenti urbanistici è consentita, previa giustificata motivazione, solo in fase di nuovo strumento urbanistico comunale o di variante generale nel rispetto, comunque, delle attenzioni ambientali previste per tali aree dal P.T.C.P.. Eventuali nuovi insediamenti urbanistici devono, comunque, essere concentrati in settori specifici e ridurre al minimo l'occupazione di suolo comunque inferiore al 30% della superficie territoriale.

Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore.

...

Il P.T.C.P. indica come aree agricole di rilevante interesse economico le aree classificate irrigue e irrigabili nei piani zonali agricoli, le aree destinate a colture specializzate e nelle zone montane ad agricoltura tradizionale nonché le altre indicate nell'articolo 68 commi 2 e 3 della L.U.R. n° 18/83 nel testo vigente";

- ai sensi dell'art. 5, comma 3 del P.T.C.P. "al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa. Fermo restando il rispetto delle limitazioni d'uso e d'intervento previste dal vigente P.R.P., gli interventi attivi di riqualificazione ambientale da prevedere sono riportati nei successivi commi e nelle schede delle unità ambientali", e ai sensi dell'art. 5, comma 7, "le aree ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi e agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena. I Comuni in sede di pianificazione devono precisare attraverso appositi rilevamenti ed indagini, alla scala del territorio comunale, il reticolo idrografico naturale ed artificiale.

Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati:

- l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma; interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia peri-fluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri;
- la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica;
- interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque, difese trasversali a quelle spondali;
- la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell'alveo di pertinenza e il riempimento delle eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all'asta; solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzate a scopi estrattivi.

Sono inoltre ammessi:

- all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l'esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli;
- all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l'esclusione della realizzazione di manufatti ed opere fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per le falde;
- gli attraversamenti infrastrutturali purché esclusivamente trasversali e nel rispetto di quanto prescritto al comma 4 del presente articolo;
- limitati ampliamenti degli edifici esistenti fino ad un incremento massimo del 20% della superficie coperta, quando quest'ultima è inferiore a 100 mq.; fino al 10% nel caso di una superficie coperta tra 100 mq. e 200 mq.; fino al 5% quando quest'ultima supera i 200 mq.

Qualora l'intervento raggiunga la qualificazione energetica in classe B secondo le normative vigenti, la percentuale di ampliamento degli edifici può arrivare ad un massimo del 40% della superficie coperta. Gli ampliamenti non sono fra loro cumulabili.

Le previsioni di Parchi fluviali saranno attuate mediante Piani guida d'Area dalla Provincia e/o da comuni in forma associata nel quadro di apposite Conferenze di Pianificazione, oppure da Piani Particolareggiati Attuativi promossi da singoli comuni.

Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque dovranno essere controllati e regolamentati attraverso Progetti guida di Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale, o indicati dalla Regione.

I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza

idraulica (casse di espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.”;

- il nuovo art. 18bis, comma 1, del vigente P.T.C.P., introdotto con la variante normativa approvata il 20/10/2017, ha stabilito che “in tutti i sistemi insediativi va perseguita la qualità ambientale e la qualità paesaggistica. ... Vanno nel contempo perseguite la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, la mitigazione degli impatti ed il contenimento del consumo del suolo agricolo”;

- l’art. 1 comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P., anch’esso innovato con la variante normativa approvata il 20/10/2017, ha introdotto le finalità che i diversi soggetti, pubblici e privati, devono conseguire nella formazione degli strumenti urbanistici e dei grandi progetti infrastrutturali, nei comportamenti amministrativi e autorizzativi e negli interventi economici e sociali, tra cui si citano: *“lo sviluppo e la riqualificazione del sistema insediativo e del paesaggio; la tutela dell’ambiente, il rafforzamento della rete ecologia provinciale e la conservazione della biodiversità; il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo”*;

- l’art. 240 – Definizioni – del D.Lgs. 152/2006, comma 1, lettera h), definisce “sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive” e alla lettera q) dello stesso comma definisce: *“ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici”*;

- l’art. 5.4 - Impianti fotovoltaici su cave e discariche – delle “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo”, prevede che *“L’installazione di impianti fotovoltaici a terra all’interno dei confini di discariche controllate di rifiuti o di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata, non creano particolari problemi, purché nelle immediate vicinanze delle stesse non siano presenti aree naturali; i progetti di tali impianti fotovoltaici dovranno però essere ricompresi ed autorizzati all’intero dei Piani di Recupero Ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree”*;

- l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003, prevede che *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (omissis) sono soggetti ad una autorizzazione unica (omissis) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (omissis)”*;

- l’allegato 3 (paragrafo 17), del D.M. 10/09/2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, specifica *“L’individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica...”* e che *“le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei”*;

- l’art. 65, comma 1-ter, della Legge 27/2012, prevede che siano ammessi agli incentivi statali *“gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su ... (omissis) ... cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale...”*;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non dispone, genericamente, vincoli e/o norme di tutela e salvaguardia del territorio agricolo in generale, ma individua specifiche aree che necessitano di particolare tutela, come le “aree agricole di rilevante interesse economico” ex art. 24 delle N.T.A. del P.T.C.P. individuate, tra l’altro, facendo riferimento a studi e cartografie redatte dalla Regione Abruzzo (carta dell’uso del suolo);

- il progetto definitivo dell’impianto fotovoltaico comprensivo delle opere di rete per la connessione, prevede l’installazione di 37.776 moduli fotovoltaici della potenza unitaria di 380 Wp, su strutture fisse, per un totale di potenza installata di 14.354,88 kWp, di sei cabine con

trasformatori Bt/Mt e due cabine di consegna, oltre alla realizzazione della linea in MT per il collegamento dalle cabine di consegna fino alla cabina primaria di distribuzione rete Enel;

- nello strumento di pianificazione comunale vigente (P.R.G.) l'area oggetto di intervento è classificata ZONA AGRICOLA- E2 a "conservazione parziale" di cui all'art. 21.2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che "*Comprende la zona agricola da destinare ad attività silvo-pastorali, definita come zona dotata di particolari vocazioni ai fini della forestazione e dell'allevamento di tipo estensivo, definita come zona da riservare alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio forestale e integrata alla precedente*";

- l'opera sottrae all'uso agricolo una notevole porzione di territorio individuato dal P.T.C.P. come "area agricola di rilevante valore economico" dove la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale; inoltre interessa, seppure in minima parte, un'area di interesse bio-ecologico dove il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non ammette trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici;

- l'area occupata dall'ex cava è stata ripristinata all'uso agricolo e, pertanto, non può considerarsi "sito dismesso" (secondo la definizione data dall'art. 240 del D.Lgs. 152/2006, comma 1, lettere "h" e "q") ma va considerato terreno ripristinato alla destinazione agricola a tutti gli effetti, in conformità agli obiettivi del progetto di ripristino dell'area di cava e alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;

- la proposta di progetto sottrae all'uso agricolo, seppure per un arco temporale definito (venti anni) un ampio territorio che presenta vocazione agricola di particolare rilevanza economica, ribadita e salvaguardata dall'art. 24 delle N.T.A. del P.T.C.P.;

- la nuova formulazione delle N.T.A. susseguente all'approvazione definitiva della variante del P.T.C.P. avvenuta in data 20/10/2017, ha innovato la parte che richiama il rispetto dei principi generali dello strumento di pianificazione provinciale, nello specifico la tutela ambientale, il contenimento del consumo di suolo, la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, la mitigazione degli impatti, i cui riferimenti sono l'art. 1 comma 1 e l'art. 18bis comma 1, in precedenza richiamati;

- nello "Studio preliminare ambientale" la società proponente, relativamente alla compatibilità dell'intervento con l'art. 24 del P.T.C.P., sostiene il rispetto della normativa evidenziando che "l'impianto è compatibile alle prescrizioni dei suddetti articoli delle NTA del PTCP. In particolare si precisa che il PRG classifica l'area come Zona E2 agricola conservazione parziale, nella quale è compatibile la realizzazione dell'impianto";

- il PRG del Comune di Cellino Attanasio non è stato adeguato al P.T.C.P.;

-relativamente a quanto sopra sostenuto dalla società proponente circa la compatibilità dell'intervento con la normativa e le previsioni insediative del P.T.C.P., siano da formulare i seguenti rilievi: la compatibilità dello specifico intervento con la normativa dell'art. 24 comma 7 del P.T.C.P. (relativamente alle aree agricole di rilevante interesse economico) va verificata assumendo come parametri di valutazione sia la rilevante estensione dell'area di intervento (9,3 ettari), sia la nuova normativa del P.T.C.P. che di fatto ha introdotto come valori di "rilievo provinciale", anche ai fini della tutela ambientale, la qualità dei suoli, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e le potenzialità agronomiche dei suoli classificati di rilevante interesse economico. Inoltre, il citato comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 richiama ai contenuti degli articoli 7 e 8 della Legge 57/2001 che contengono indicazioni, da trasferire in specifici decreti, destinate alla tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario (art. 7 comma 3 lettera a), allo sviluppo dell'ambiente rurale ed alla tutela ambientale e paesaggistica (art. 7 comma 3 lettera b), alla cura e alla manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura

per autoconsumo (art. 7 comma 3 lettera h) e alla promozione e al mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni (art. 8 comma 1 lettera e). Il Decreto a norma dell'art. 7 della Legge 57/2001 è il n° 228 del 18/05/2001 che, all'art. 21 "Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità", demanda la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità allo strumento di pianificazioni provinciale (il P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 267/2000. Quindi, la tutela e l'eventuale trasformabilità dei suoli agricoli è soggetta alle previsioni insediative e normative del P.T.C.P. che, per il caso di specie ed essendo l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico inserita nel territorio soggetta a DOCG e DOC oltre che DOP, prevede forme di tutela della destinazione agricola;

proponendo di esprimere, relativamente alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/2006, inerente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, le seguenti considerazioni:

- l'intervento risulta **NON COMPATIBILE** con le previsioni e prescrizioni normative ed insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto ricadente in "area agricola di rilevante interesse economico" (art. 24, comma 7) poiché il progetto sottrae all'uso agricolo, seppure non in maniera irreversibile ma comunque per un lungo periodo di tempo, una vasta porzione di aree agricole di pregio (ha 9,3), sito in territorio pianeggiante e su di un'area di cava oggi completamente recuperata dal punto di vista ambientale e funzionale alla naturale destinazione agricola, in tal modo contrastando con le prescrizioni della pianificazione provinciale e le indicazioni normative di seguito indicate:

-nell'art. 18 bis comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. inerenti la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali ed il contenimento del consumo del suolo agricolo (inteso, contemporaneamente, come suolo indispensabile per il riequilibrio ambientale dei territori ed elemento della produzione del settore primario);

-nell'art. 1 comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. che individua le finalità da conseguire nella formazione degli strumenti urbanistici e dei grandi progetti infrastrutturali, tra cui si citano: "lo sviluppo e la riqualificazione del sistema insediativo e del paesaggio; la tutela dell'ambiente, il rafforzamento della rete ecologia provinciale e la conservazione della biodiversità; il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo";

-nell'art. 24 comma 7 delle N.T.A. del P.T.C.P. nella parte in cui si va in contrasto con la finalità di tutela ambientale (che, si sottolinea, essere di rilievo provinciale) perché non si rispetta l'obiettivo del "*mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole*" nell'area agricola interessata dal progetto di localizzazione dell'impianto fotovoltaico;

-negli articoli 7 e 8 della Legge 57/2001 che contengono indicazioni destinate alla tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario (art. 7 comma 3 lettera a), allo sviluppo dell'ambiente rurale ed alla tutela ambientale e paesaggistica (art. 7 comma 3 lettera b), alla cura e alla manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo (art. 7 comma 3 lettera h) e alla promozione e al mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni (art. 8 comma 1 lettera e);

-nel Decreto 228 del 18/05/2001 che, all'art. 21 "Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità", demanda la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità allo strumento di pianificazioni provinciale (il P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 267/2000, riconoscendo, in tal modo, allo strumento di pianificazione provinciale la competenza a disciplinare le trasformazioni e gli usi anche del territorio agricolo;

-nel D.Lgs. 152/2006 che all'art. 240, comma 1, lettera h), definisce "*sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive*" e alla lettera q) dello stesso comma definisce: "*ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che*

consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici”;

- nel D.Lgs. 387/2003 che all'art. 12, comma 3, prevede che *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (omissis) sono soggetti ad una autorizzazione unica (omissis) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (omissis)”*. Si evidenzia che il D. Lgs. 267/2000 pone in capo alla Provincia, la competenza per la “difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente” (art. 19) e che la L.R. 18/83 nel testo vigente (art. 7) dispone che *“Il P.T., tenendo conto degli ambiti fissati dal Q.R.R.: a) individua le zone da sottoporre a speciali misure ... di tutela del preminente interesse agricolo; b) fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale”* per cui al Piano Territoriale Provinciale è riconosciuta, da norme statali e regionali, competenza nella materia di tutela dell'ambiente anche per il territorio agricolo;

-per quanto non prescrittive, all'art. 5.4 delle *“Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo”* si prevede che *“L'installazione di impianti fotovoltaici a terra all'interno dei confini di discariche controllate di rifiuti o di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata, non creano particolari problemi, purché nelle immediate vicinanze delle stesse non siano presenti aree naturali; i progetti di tali impianti fotovoltaici dovranno però essere ricompresi ed autorizzati all'interno dei Piani di Recupero Ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree”*. Questa formulazione delle linee guida, nel permettere l'installazione di impianti fotovoltaici a terra all'interno di aree di cava dismesse, prescrive che i relativi progetti siano ricompresi e autorizzati *“all'interno dei Piani di Recupero Ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree”*. In tal modo, le linee guida affermano unicamente la possibilità di localizzare impianti fotovoltaici a terra all'interno di aree di cava quando queste siano dismesse e non siano state riqualificate dal punto di vista ambientale, prescrivendo, a tal riguardo, la necessità del Piano di Recupero Ambientale.

L'eventualità di localizzare impianti fotovoltaici a terra all'interno di aree di cava, invece, non è applicabile qualora l'area di cava stessa sia stata recuperata ambientalmente e sia stata di nuovo destinata alla naturale funzione agricola: infatti, in questo secondo caso, sarebbe del tutto inutile prescrivere la presentazione di un Piano che abbia lo scopo di prefigurare e guidare il recupero ambientale di un sito che, proprio dal punto di vista ambientale, sia già stato recuperato e sia stato riportato alla sua più naturale destinazione agricola;

-in alcuni principi giurisprudenziali, espressi anche dal TAR Abruzzo L'Aquila, secondo cui, pur riconoscendo il “favor” della norma nei confronti dell'installazione degli impianti fotovoltaici e pur nella limitazione imposta alla pianificazione urbanistica degli enti locali nel prevedere limiti generalizzati all'installazione di detti impianti, proprio la pianificazione può imporre il divieto di installazione su “aree specifiche” sottoposte a conservazione integrale o a salvaguardia dell'integrità paesaggistica, consentendo, in tal modo, agli enti preposti, di adottare misure a tutela di particolari zone e di beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico. Con ciò, la giurisprudenza sostiene che la pianificazione provinciale può interdire la realizzazione degli impianti su ben determinate e specifiche aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi di propria competenza previsti dalla norma;

-nello strumento di pianificazione comunale vigente (P.R.G.) che classifica l'area oggetto di intervento quale ZONA AGRICOLA- E2 definita a *“conservazione parziale”* (art. 21.2 delle NTA) qualificata come *“zona dotata di particolari vocazioni ai fini della forestazione e dell'allevamento di tipo estensivo”* e definita come *“zona da riservare alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio forestale”*, riconoscendole un valore meritevole, appunto, di una conservazione parziale e non di una trasformazione così radicale nelle funzioni;

EVIDENZIATO, inoltre, che la normativa del P.R.G. definisce le aree agricole quali ambiti di *“salvaguardia del sistema idro-geologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale”* per cui un intervento di tale dimensione va analizzato, più profondamente, negli impatti

che genera proprio sul paesaggio e sul sistema idro-geologico oltre che per gli effetti sull'equilibrio ecologico;

RITENUTO necessario: conoscere gli effetti e gli impatti che tale tipo di insediamento, per dimensione e tipologia, determina sui caratteri naturali ed ambientali; eseguire le necessarie analisi per valutare gli effetti significativi prodotti sull'ambiente circostante e sulle sue componenti; individuare le misure adatte a prevenire, ridurre e compensare gli eventuali effetti avversi significativi per l'ambiente;

RILEVATA l'opportunità di esprimersi in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, alla luce degli articoli del P.T.C.P. sopra richiamati e delle singole esigenze di tutela legate alla zonizzazione di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

DATO ATTO che per l'espressione del parere in qualità di Autorità con Competenza Ambientale non occorre il parere rilasciato dalla Commissione per la Pianificazione del Territorio (Co.Pi.T.);

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente;
- la L.R. 12/04/1983, n. 18 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio n.15 del 16/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, dall'oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 - Approvazione (artt. 170 e 174 TUEL)";
- la Deliberazione di Consiglio n.16 del 16/06/2020, esecutiva ai sensi di legge dall'oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e dei relativi allegati (Art 174 TUEL)";
- la Deliberazione di Consiglio n.47 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, dall'oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Salvaguardia degli equilibri (art.193 TUEL), Variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, TUEL) e variazione DUP2020/2022";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.54 del 22.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Area 2 - Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. N. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.59 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Area 2 - Bilancio e programmazione - gestione contabile": Variazione documento unico di programmazione 2020/2022";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n.3 del 21/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, dall'oggetto: "Esercizio provvisorio del bilancio. Disposizioni";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n.5 del 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, dall'oggetto: "Area 2 - "Bilancio e programmazione - gestione contabile". Prima variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione finanziario 2021-2023- Apposizione del vincolo di destinazione della quota di avanzo destinato derivante dall'approvazione del rendiconto della gestione anno 2019" con il quale è stato conseguentemente variato anche il D.U.P. 2020/2022 e il Piano esecutivo di Gestione 2020/2022, approvato con Delibera del Presidente n. 213 del 03/12/2020;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 87 del 25/06/2021 avente all'oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000)";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 88 del 25/06/2021 avente all'oggetto: "Approvazione schema del Bilancio di Previsione 2021-2023 e documenti allegati";

RILEVATO che l'art.3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi." ha disposto che "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021, termine ulteriormente differito al 31/7/2021 ai sensi dell'art 52, comma 2 del D.L. n. 73 del 25/5/2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000";

DATO ATTO che, a sensi art.106, comma3 bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L.17 luglio 2020, n.77, è autorizzato l'esercizio provvisorio ex art.163 del T.U.E.L.;

DATO ATTO, altresì, che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 è stato nuovamente prorogato al 30/4/2021 con Circolare n. 13 del 23/03/2021 emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

DETERMINA

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

DARE ATTO E RITENERSI, non necessario il parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale (Co.Pi.T.);

ESPRIMERE, relativamente alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/2006, inerente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, le seguenti considerazioni:

- l'intervento risulta **NON COMPATIBILE** con le previsioni e prescrizioni normative ed insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto ricadente in "area agricola di rilevante interesse economico" (art. 24, comma 7) poiché il progetto sottrae all'uso agricolo, seppure non in maniera irreversibile ma comunque per un lungo periodo di tempo, una vasta porzione di aree agricole di pregio (ha 9,3), sito in territorio pianeggiante e su di un'area di cava oggi completamente recuperata dal punto di vista ambientale e funzionale alla naturale destinazione agricola, in tal modo contrastando con le prescrizioni della pianificazione provinciale e le indicazioni normative di seguito indicate:

-nell'art. 18 bis comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. inerenti la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali ed il contenimento del consumo del suolo agricolo (inteso, contemporaneamente, come suolo indispensabile per il riequilibrio ambientale dei territori ed elemento della produzione del settore primario);

-nell'art. 1 comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. che individua le finalità da conseguire nella formazione degli strumenti urbanistici e dei grandi progetti infrastrutturali, tra cui si citano: "lo sviluppo e la riqualificazione del sistema insediativo e del paesaggio; la tutela dell'ambiente, il rafforzamento della rete ecologia provinciale e la conservazione della biodiversità; il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo";

-nell'art. 24 comma 7 delle N.T.A. del P.T.C.P. nella parte in cui si va in contrasto con la finalità di tutela ambientale (che, si sottolinea, essere di rilievo provinciale) perché non si rispetta l'obiettivo del "*mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole*" nell'area agricola interessata dal progetto di localizzazione dell'impianto fotovoltaico;

-negli articoli 7 e 8 della Legge 57/2001 che contengono indicazioni destinate alla tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario (art. 7 comma 3 lettera a), allo sviluppo dell'ambiente rurale ed alla tutela ambientale e paesaggistica (art. 7 comma 3 lettera b), alla cura e alla manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo (art. 7 comma 3 lettera h) e alla promozione e al mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni (art. 8 comma 1 lettera e);

-nel Decreto 228 del 18/05/2001 che, all'art. 21 "Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità", demanda la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità allo strumento di pianificazioni provinciale (il P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 267/2000, riconoscendo, in tal modo, allo strumento di pianificazione provinciale la competenza a disciplinare le trasformazioni e gli usi anche del territorio agricolo;

-nel D.Lgs. 152/2006 che all'art. 240, comma 1, lettera h), definisce "*sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive*" e alla lettera q) dello stesso comma definisce: "*ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici*";

- nel D.Lgs. 387/2003 che all'art. 12, comma 3, prevede che "*La costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (omissis) sono soggetti ad una autorizzazione unica (omissis) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (omissis)*". Si evidenzia che il D. Lgs. 267/2000 pone in capo alla Provincia, la competenza per la "difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente" (art. 19) e che la L.R. 18/83 nel testo vigente (art. 7) dispone che "*Il P.T., tenendo conto degli ambiti fissati dal Q.R.R.: a) individua le zone da sottoporre a speciali misure ... di tutela del preminente interesse agricolo; b) fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale*" per cui al Piano Territoriale Provinciale è riconosciuta, da norme statali e regionali, competenza nella materia di tutela dell'ambiente anche per il territorio agricolo;

-per quanto non prescrittive, all'art. 5.4 delle "Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" si prevede che *"L'installazione di impianti fotovoltaici a terra all'interno dei confini di discariche controllate di rifiuti o di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata, non creano particolari problemi, purché nelle immediate vicinanze delle stesse non siano presenti aree naturali; i progetti di tali impianti fotovoltaici dovranno però essere ricompresi ed autorizzati all'interno dei Piani di Recupero Ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree"*. Questa formulazione delle linee guida, nel permettere l'installazione di impianti fotovoltaici a terra all'interno di aree di cava dismesse, prescrive che i relativi progetti siano ricompresi e autorizzati *"all'interno dei Piani di Recupero Ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree"*. In tal modo, le linee guida affermano unicamente la possibilità di localizzare impianti fotovoltaici a terra all'interno di aree di cava quando queste siano dismesse e non siano state riqualificate dal punto di vista ambientale, prescrivendo, a tal riguardo, la necessità del Piano di Recupero Ambientale.

L'eventualità di localizzare impianti fotovoltaici a terra all'interno di aree di cava, invece, non è applicabile qualora l'area di cava stessa sia stata recuperata ambientalmente e sia stata di nuovo destinata alla naturale funzione agricola: infatti, in questo secondo caso, sarebbe del tutto inutile prescrivere la presentazione di un Piano che abbia lo scopo di prefigurare e guidare il recupero ambientale di un sito che, proprio dal punto di vista ambientale, sia già stato recuperato e sia stato riportato alla sua più naturale destinazione agricola;

-in alcuni principi giurisprudenziali, espressi anche dal TAR Abruzzo L'Aquila, secondo cui, pur riconoscendo il "favor" della norma nei confronti dell'installazione degli impianti fotovoltaici e pur nella limitazione imposta alla pianificazione urbanistica degli enti locali nel prevedere limiti generalizzati all'installazione di detti impianti, proprio la pianificazione può imporre il divieto di installazione su "aree specifiche" sottoposte a conservazione integrale o a salvaguardia dell'integrità paesaggistica, consentendo, in tal modo, agli enti preposti, di adottare misure a tutela di particolari zone e di beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico. Con ciò, la giurisprudenza sostiene che la pianificazione provinciale può interdire la realizzazione degli impianti su ben determinate e specifiche aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi di propria competenza previsti dalla norma;

-nello strumento di pianificazione comunale vigente (P.R.G.) che classifica l'area oggetto di intervento quale ZONA AGRICOLA- E2 definita a *"conservazione parziale"* (art. 21.2 delle NTA) qualificata come "zona dotata di particolari vocazioni ai fini della forestazione e dell'allevamento di tipo estensivo" e definita come *"zona da riservare alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio forestale"*, riconoscendole un valore meritevole, appunto, di una conservazione parziale e non di una trasformazione così radicale nelle funzioni;

RITENERE, fatta salvo comunque il parere di non compatibilità alle previsioni del P.T.C.P., che il progetto debba essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale inserendo, tenendo conto, tra le opzioni possibili, anche della "opzione zero", alla luce delle considerazioni sopra riportate, ricordato che, come evidenziato dal Consiglio di Stato (sent. n. 6777/2018), le previsioni del Testo Unico Ambientale *"stabiliscono di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, e di indicare espressamente le ragioni della scelta effettuata e ciò al chiaro fine di rendere la scelta trasparente e di evitare attività che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari per soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa"* e che la Valutazione di Impatto Ambientale *"implica una articolata analisi comparativa finalizzata a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica attesa, tenuto conto anche delle alternative possibili e di una approfondita valutazione sulla effettiva necessità dell'opera, in assenza della quale sarebbe praticabile la cd. opzione zero"*.

IL DIRIGENTE F.F. DELL'AREA 3
Di Mattia Monica

A mezzo PEC

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO -
AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI
AMBIENTALI

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. **Regione Abruzzo**

Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio DPC025

dpc025@regione.abruzzo.it

Servizio Pianificazione Territoriale e
Paesaggio – DPC032

dpc032@regione.abruzzo.it

Servizio Difesa del Suolo – DPE013

dpe013@regione.abruzzo.it

Servizio Territoriale per l'agricoltura
Abruzzo est – Teramo- DPD024

dpd024@regione.abruzzo.it

ARTA Distretto sub-Provinciale
di Teramo

dist.teramo@regione.abruzzo.it

ARTA Abruzzo - Direzione Area tecnica

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Comune di Cellino Attanasio

postacert@pec.comune.cellinoattanasio.te.it

OGGETTO: AREA 3 - SETTORE 3.10 - SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE
COMUNE DI CELLINO ATTANASIO.

Riferimento: Prot n. 246518/21 del 14.06.2021

Codice pratica: 21/0226559

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) ex art. 9 comma 3 del D. Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 50, comma 1, Legge n. 120 del 2020.

Progetto: Impianto Fotovoltaico Cellino Attanasio

Richiedente: Envalue Parco Solare Srl

Invio parere.

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 1031 del 19/07/2021 relativa al parere in oggetto.

Cordiali saluti.

D'ordine del Responsabile del Settore

L'istruttore tecnico

Arch. Raffaele Di Marcello





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0299913/21	19/07/2021	PEC	Mittente: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.TERAMO.IT	

Oggetto: PROT.N.0014940/2021 - AREA 3 - SETTORE 3.10 - SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE COMUNE DI CELLINO ATTANASIO. RIFERIMENTO: PROT N. 246518/21 DEL 14.06.2021 CODICE PRATICA: 21/0226559 PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (VA) EX ART. 9 COMMA 3 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II., COME MODIFICATO DALL'ART. 50, COMMA 1, LEGGE N. 120 DEL 2020. PROGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO CELLINO ATTANASIO RICHIEDENTE: ENVALUE PARCO SOLARE SRL INVIO PARERE.

Impronta: 85FA80D75EEA3FCBCE051213AF5AE22283593B2B2D1F1AE644CD05B411C8D08C